

(N. 2210)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 18 ottobre 1957, risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE (V. Stampato n. **2855**)

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

E DELLE

PROPOSTE DI LEGGE (V. Stampati nn. **96, 297, 519, 886, 1137**)

d'iniziativa dei deputati **COLITTO; CAPPUGI e PASTORE; SCALIA; DAL CANTON Maria Pia, BONTADE Margherita e TITOMANLIO Vittoria; BERLINGUER, PIERACCINI, ALBIZZATI, NENNI Giuliana, BEI CIUFOLI Adele, GATTI CAPORASO Elena, MEZZA Maria Vittoria, DE LAURO MATERA Anna e VIVIANI Luciana**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 OTTOBRE 1957

Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età.

I salariati di ruolo delle Amministrazioni predette sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età, se uomini e del 60° anno di età, se donne.

I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione dei precedenti commi hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età.

Nulla è innovato alle norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie, nè a quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza dalla cessazione dal servizio.

Per il personale di cui al primo e secondo comma, collocato a riposo per limiti di età, il servizio effettivo minimo per aver diritto a pensione è stabilito in anni quindici.

La pensione è commisurata, fino al 30 giugno 1958, al 33,50 per cento, 35,20 per cento, 36,90 per cento, 38,60 per cento e 40,30 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti e degli altri eventuali assegni pensionabili, rispettivamente, per 15, 16, 17, 18 o 19 anni di servizio utile.

A partire dal 1° luglio 1958 le percentuali di cui al precedente comma sono elevate, rispettivamente, al 35 per cento, 36,80 per cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento e 42,20 per cento.

Art. 2.

Resta fermo il diritto degli impiegati civili di essere collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.

Resta del pari ferma la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo, d'ufficio,

l'impiegato quando abbia compiuto quaranta anni di servizio utile e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Gli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età.

I salariati non di ruolo delle Amministrazioni predette cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età, se uomini e del 60° anno di età, se donne.

Si applica il disposto del terzo e quarto comma dell'articolo 1.

Art. 4.

Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, alla data della entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età ivi previsti e non conti 40 anni di servizio utile, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un biennio dalla data sopraindicata.

Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età previsti dall'articolo medesimo e non abbia compiuto i venti anni di servizio effettivo è trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che raggiungerà il limite di età entro un biennio dalla data dell'entrata in vigore della presente legge senza aver compiuto, rispettivamente, 40 anni di servizio utile o venti anni di servizio effettivo.

Art. 5.

Il personale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 che, alla data della entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età ivi previsti e conti 40 anni di servizio utile può essere trattenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore ad un anno dal compimento dei predetti limiti di età.

La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale che conti 40 anni di servizio utile e che raggiungerà il limite di età entro un anno dalla data della entrata in vigore della presente legge.

Il personale che viene trattenuto in servizio ai sensi del primo e del secondo comma è collocato in soprannumero rispettivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, o dalla data di compimento di entrambi i limiti di età e di servizio. In corrispondenza ai posti considerati in soprannumero devono tenersi scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza del personale stesso.

Art. 6.

I provvedimenti che dispongono nomine a posti di ruolo negli impieghi statali devono contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall'articolo 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. I documenti comprovanti la prestazione dei predetti servizi, ove non siano stati allegati alla dichiarazione, devono essere presentati entro il termine perentorio di due anni dalla data del decreto di nomina in ruolo. La decadenza non opera quando l'interessato dimostri di avere tempestivamente richiesto in forma legale la documentazione necessaria e di non averla ottenuta.

I dipendenti statali in servizio di ruolo alla data da cui ha effetto la presente legge, i quali non abbiano ancora presentato la dichiarazione dei servizi indicati al precedente comma, debbono rilasciarla, corredata dei documenti comprovanti la prestazione dei servizi stessi, entro due anni dalla data suddetta.

Coloro che cessano dal servizio entro un biennio dalla data da cui ha effetto la presente legge hanno facoltà di presentare la dichiarazione documentata, di cui al precedente comma, fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. In caso di morte del dipendente statale prima della scadenza del biennio gli aventi diritto a pensione di reversibilità possono presentare la predetta dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data del decesso.

Art. 7.

La domanda per ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza deve essere presentata, pena la decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Lo stesso termine si applica per tutti i servizi o periodi che sono riscattabili o riconoscibili soltanto a domanda.

I servizi che, ai sensi delle disposizioni in vigore, sono riscattabili oppure riconoscibili a domanda possono essere ammessi a riscatto o a riconoscimento soltanto se sono stati dichiarati e documentati ai sensi dell'articolo 6.

Qualora la cessazione del servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla cessazione stessa.

Gli aventi diritto possono presentare domanda di riscatto entro 90 giorni dal decesso del dipendente statale, anche se questi sia incorso nella decadenza di cui al primo comma.

Nei casi in cui, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia già scaduto il termine contemplato al primo comma o manchino meno di due anni alla scadenza del termine stesso, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un biennio dalla data suddetta. In ogni caso tale domanda non può essere presentata oltre il 90° giorno dalla cessazione dal servizio.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale, prevedono che la domanda di riscatto o di riconoscimento debba essere presentata entro un termine più breve di quello stabilito nel primo comma del presente articolo.

Il riscatto dei servizi non di ruolo è disposto con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti. Entro 90 giorni dalla data della comunicazione del decreto, con il quale si concede o si nega il riscatto, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. Il Procuratore generale presso la Corte dei conti può presentare ricorso entro 90 giorni dalla data di registrazione del decreto di riscatto.

Art. 8.

Il personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato da corsi di perfezionamento, può domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Possono essere riscattati, ai sensi del precedente comma, i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione, che non siano contemporanei a servizi civili o militari, di ruolo o non di ruolo, prestati alle Amministrazioni statali di cui al primo comma.

Il personale che chiede il riscatto dei periodi di studio ai sensi del presente articolo è tenuto al pagamento del contributo previsto dalle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi ai fini di pensione. Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

Art. 9.

L'Amministrazione competente deve predisporre il decreto di collocamento a riposo del dipendente statale per compimento del limite di età e quello di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza in modo da trasmetterli, con il ruolo di pagamento, almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite suddetto alla competente Ragioneria centrale. Detto ufficio e la Corte dei conti devono provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza almeno trenta giorni prima della data di cessazione dal servizio.

Art. 10.

All'atto della cessazione dal servizio il decreto di liquidazione del trattamento di quie-

scenza e il libretto (certificato d'iscrizione) sono consegnati dal capo dell'Amministrazione, o dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, direttamente al titolare, che deve rilasciarne ricevuta con l'indicazione della data. In tal caso all'autenticazione della firma, che il pensionato deve apporre sul libretto, provvede il funzionario che ne effettua la consegna.

L'Ufficio provinciale del Tesoro, al ricevimento delle partite di pensioni per le quali risulti che la consegna del decreto e del libretto è stata eseguita con le modalità di cui al precedente comma, dispone l'inizio dei pagamenti, e dà comunicazione della liquidazione della pensione al Sindaco del Comune di residenza del pensionato. Il Sindaco deve fornire assicurazione al predetto Ufficio di aver preso nota nei registri anagrafici del Comune della qualità di pensionato del titolare del libretto.

Art. 11.

La concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione prevista dall'articolo 23 della legge 20 aprile 1949, n. 221, è consentita, per le pensioni dirette, nei soli casi in cui non si sia potuto provvedere alla liquidazione definitiva nei termini di cui al precedente articolo 9.

A favore degli insegnanti elementari — e degli aventi diritto, nei casi di decesso dell'insegnante in attività di servizio — la concessione dell'eventuale trattamento provvisorio di pensione ha luogo mediante ruolo di pagamento emesso dai Provveditorati agli studi e dato in carico agli Uffici provinciali del Tesoro. Detto ruolo è comunicato alla Corte dei conti per il riscontro consuntivo.

Art. 12.

La vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo o dei ruoli transitori ed aggiunti, deceduto dopo aver maturato venti anni di anzianità utile ai fini della pensione, ha diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto entro i limiti di età previsti per la cessazione dal servizio dagli ordinamenti delle singole amministrazioni o, comunque, prima dell'effettivo collocamento a riposo del dipendente.

Ha, tuttavia, diritto a pensione di reversibilità la vedova qualora il matrimonio sia stato contratto almeno due anni prima della morte del pensionato e, comunque, non oltre il suo 70° anno di età.

La pensione non spetta quando sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato di separazione per colpa della moglie alla quale, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto un assegno alimentare pari alla pensione di reversibilità diminuita di un quarto.

Alla vedova — che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma — del dipendente, deceduto dopo un anno di servizio effettivo e prima di venti anni, spetta una indennità per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Quando la morte sia dovuta a causa di servizio, ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, la pensione spetta alla vedova anche se il coniuge non aveva maturato venti anni di anzianità utilizzabile ai fini della pensione.

La pensione spetta, inoltre, in caso di decesso della moglie dipendente civile, al marito quando questi sia riconosciuto inabile al lavoro proficuo, risulti a carico della moglie ed abbia contratto il matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età.

Art. 13.

La pensione spetta, altresì, ai figli legittimi, legittimati o naturali del dipendente o della dipendente civile, deceduto, in qualunque tempo abbia contratto matrimonio, semprechè siano minorenni e le figlie minorenni siano, inoltre, nubili.

La pensione è dovuta anche ai figli maggiorenni ed alle figlie nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro o non idonei per ragioni di età, conviventi a carico del dipendente civile e che siano nullatenenti.

Si considerano nullatenenti gli orfani che non fruiscono di un reddito superiore alle lire 240.000 annue, tenendo conto di eventuale altra pensione o analogo assegno loro spettante.

Sono equiparati ai figli predetti: gli adottivi, gli affiliati, nonchè i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge.

Qualora non vi siano, nè il coniuge, nè figli superstiti, la pensione è reversibile ai genitori superstiti di età superiore ad anni sessanta, oppure inabili a lavoro proficuo, se risultavano a carico del deceduto.

Sono equiparati ai genitori legittimi quelli naturali, gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna.

Art. 14.

Le condizioni per la concessione della pensione di reversibilità debbono sussistere al momento del decesso del dipendente e, nel caso che vengano a cessare, la pensione viene revocata.

Art. 15.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti, ricorrendo le stesse condizioni ivi previste, si applicano anche agli aventi diritto degli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa e salariati militari.

Art. 16.

Le norme contenute nella presente legge si applicano, altresì, nei confronti del personale delle ferrovie dello Stato, per il quale, peraltro, sono fatte salve le particolari più favorevoli disposizioni in vigore.

Art. 17.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Coloro che, anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli hanno diritto, a domanda, ai nuovi benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda è presentata all'Amministrazione statale competente entro il 31 dicembre 1958 e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 18.

All'onere di 4 miliardi derivanti nell'esercizio finanziario 1957-58 dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 19.

Tutte le disposizioni incompatibili con le norme della presente legge sono abrogate.